

Criptovalute: come compilare il quadro RW del modello Redditi PF

Clarissa Cremona e Michela Tinti - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti

Con l'avvicinarsi del termine per la presentazione dei dichiarativi relativi all'anno 2021, ritorna l'esigenza di rilevare e riportare correttamente nel quadro RW - ed eventualmente anche nel quadro RT - del modello Redditi PF 2022 le posizioni personali relative alla detenzione di criptovalute. Se, infatti, gli obblighi dichiarativi sono a carico di tutti i detentori di criptovalute per il mezzo di intermediari non residenti, le posizioni sono invece rilevanti fiscalmente soltanto qualora i portafogli detenuti abbiano avuto una giacenza superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Per poter individuare i risvolti fiscali, inclusi gli **obblighi dichiarativi**, legati alla detenzione delle **criptovalute** da parte di persone fisiche è necessario determinare:

- la **territorialità** delle valute virtuali detenute;
- la presenza o meno degli **obblighi** di monitoraggio, con conseguente compilazione del quadro RW;
- la **rilevanza reddituale** delle attività, quali cessioni di criptovalute, che possono essere intervenute nel corso dell'esercizio fiscale.

La territorialità delle valute virtuali

In mancanza di una posizione normativa, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta affermando che le criptovalute devono essere considerate **attività di fonte estera** ogni qualvolta siano detenute in un **conto deposito presso un intermediario non residente**.

In quest'ottica, forse un po' semplicistica se si considera la difficoltà di geolocalizzazione di un asset interamente virtuale, la **territorialità dell'intermediario** definisce la territorialità della valuta virtuale.

Gli obblighi di monitoraggio e la compilazione del quadro RW

Per poter correttamente compilare il dichiarativo quadro RW - Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio - IVIE/IVAFE, è necessario stabilire se le criptovalute detenute siano o meno considerabili attività finanziarie all'estero.

Sul punto, secondo l'Agenzia delle Entrate, le criptovalute devono essere **assimilate alle valute estere**; conseguentemente, il soggetto detentore delle stesse, fiscalmente residente in Italia, sarà sempre obbligato alla compilazione del quadro RW, sia nel caso in cui conservi le valute virtuali su wallet o dispositivo elettronico, sia se disponga o meno della c.d. "chiave privata", ma solo nel caso in cui il wallet in esame sia detenuto da presso un intermediario non residente. Nel caso opposto, il soggetto persona fisica non è soggetto agli obblighi di monitoraggio.

Una volta stabilito che il contribuente sia soggetto agli obblighi dichiarativi, sarà necessario compilare il quadro RW indicando:

- in **colonna 1**: il titolo di possesso, codice 1 - proprietà

- in **colonna 2**: il **codice 1** se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il **codice 2** se il contribuente risulta il titolare effettivo;
- in **colonna 3**: il **codice 14** - altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali;
- in colonna 4: non compilare;
- in **colonna 5**: la quota di possesso (in percentuale) delle criptovalute e/o del wallet;
- in **colonna 6**: il criterio di determinazione del valore dell'attività, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici:
 - 1 - valore di mercato, rilevato al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione;
 - 2 - valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
 - 3 - valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
 - 4 - costo d'acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso;
- in **colonna 7**: il controvalore in euro all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività;
- in **colonna 8**: il controvalore in euro alla fine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione dell'attività;
- in **colonna 20**: barrare la casella per adempiere agli obblighi relativi al monitoraggio, non essendo le criptovalute soggette a IVAFE, in quanto non attività esclusivamente di natura bancaria.

Nota bene

In caso di approvazione del disegno di legge, attualmente in esame al Senato, in materia di valute virtuali e relativi obblighi antiriciclaggio, i contribuenti detentori di portafogli il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell'esercizio fiscale non sia mai superiore a 15.000 euro saranno esonerati dalla compilazione del quadro RW.

La rilevanza reddituale

Nel sopperire l'attuale vuoto normativo, l'Agenzia delle Entrate si è occupata di definire la rilevanza reddituale di attività di **cessione di criptovalute**, di **trasferimenti** da un portafoglio ad un altro detenuto dallo stesso soggetto e dell'attività di **staking**.

Secondo la prassi, le cessioni di criptovaluta, in quanto assimilabili a cessioni di valuta estera, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lettera c-*ter*), TUIR. Per tale ragione, esattamente come accade per le valute estere, le cessioni a pronti di valute virtuali, nonché i relativi prelievi, devono essere considerate imponibili in tutti quei casi in cui la **giacenza del portafoglio** sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Per determinare la **giacenza** si ritiene possibile utilizzare il tasso di cambio al 1° gennaio rinvenuto dal sito su cui è stata acquistata la valuta o, alternativamente, dal sito attraverso il quale sono state concluse la maggior parte delle transazioni.

Nel caso di imponibilità delle transazioni, la **plusvalenza** (o **minusvalenza**) deve essere determinata applicando il **principio LIFO**, considerando quindi cedute per prima le valute acquisite in data più recente e avendo particolare riguardo nell'identificare il tasso di cambio

corretto, e successivamente assoggettata all'imposta sostitutiva del 26%, liquidabile nel quadro RT.

Non sono invece considerati fiscalmente rilevanti i trasferimenti di criptovalute tra diversi portafogli detenuti dallo stesso soggetto, dal momento che sono equiparati a trasferimenti di strumenti finanziari tra conti deposito.

In ultimo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i proventi ricevuti a fronte di **attività di staking**, attività prettamente legata al funzionamento della blockchain che consiste nel processo utilizzato dalla blockchain di una criptovaluta per raggiungere il consenso distribuito necessario alla creazione di un nuovo blocco della blockchain stessa, debbano essere considerati quali **redditi da capitale**.

Leggi anche [Staking di criptovalute: la tassazione dei redditi](#)

Il **vincolo di indisponibilità** che grava, infatti, fa sì che i proventi debbano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 44, comma 1, lettera h), TUIR e, come tali, siano assoggettati a ritenuta a titolo di acconto del 26%.

Seppur potenzialmente rilevanti ai fini fiscali, rimangono attualmente escluse dall'analisi dell'Agenzia delle Entrate le attività di forging e le initial coin offerings (ICOs); le attività di **mining** condotte da società sono invece state oggetto di recenti interventi di prassi.

Leggi anche

- [Il mining non è rilevante ai fini IVA](#)

- [Attività di mining irrilevante ai fini IVA](#)